



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Giuseppe Gangale - CIRO' MARINA (KR)

Liceo Classico – Tecnico Settore Economico (A.F.M. – S.I.A. – Turismo)
Tecnico Settore Tecnologico (C.A.T. – A.A.A.) – I.P.S.E.O.A.

P.zza Kennedy, 10 88811 Cirò Marina (KR) - Tel.: 096.235.994 - Fax: 0962.370.450 C.M.:

KRIS00400C - C.F.: 01495250795

e-mail: kris00400c@istruzione.it - P.E.C.: kris00400c@pec-istruzione.it - www.isgangale.gov.it

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DOCUMENTI COLLEGATI

Introduzione

Nel redigere il presente Regolamento non è stata utilizzata alcuna IA. Viene assunta come figura centrale nel presente Regolamento il docente, inteso come professionista che lavora individualmente e in accordo il proprio consiglio di classe/team: il docente è figura di riferimento per le scelte didattiche legate all'utilizzo dell'IA, scelte che realizza conoscendo e rispettando la propria scuola, i propri alunni, le discipline di titolarità, il proprio stile di insegnamento, la propria umanità.

Finalità del presente Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle tecnologie basate su Intelligenza Artificiale (IA) nell'ambito dell'attività scolastica, promuovendo un uso consapevole, etico e utile allo sviluppo delle competenze critiche e digitali degli studenti.

Normativa vigente

Il quadro normativo per avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale nella didattica è costituito principalmente dal Regolamento UE2024/1689, per il quale bisogna considerare che i diritti e i doveri relativi all'IA riguardano il personale amministrativo, i docenti, gli studenti e le famiglie. In particolare, all'articolo 4 viene definita la cosiddetta AI literacy, vale a dire l'alfabetizzazione in materia, intesa come l'insieme delle competenze che consentono agli interessati (fornitori, utenti e persone coinvolte in genere) di occuparsi della diffusione informata dei sistemi IA nel rispetto delle leggi vigenti e con consapevolezza di opportunità, rischi e potenziali danni connessi al loro uso. Tale aspetto in ambito scolastico deve necessariamente accompagnarsi alla tutela dei minori coinvolti, come da disegno di legge S. 1146. Ad oggi in assenza di norme legislative specifiche su questo tema risulta essenziale fare riferimento alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati per l'utilizzo sicuro dell'IA da parte dei minori, vale a dire il rispetto della privacy e la presenza di un meccanismo di verifica dell'età degli utenti.

Regolamento sull'uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale (IA) nella scuola (ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 – "AI Act", del GDPR e delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito).

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno delle istituzioni scolastiche, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti. Gli obiettivi sono:

- tutelare la privacy e la sicurezza dei dati personali;
- definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
- promuovere la formazione di personale e studenti per un uso consapevole e responsabile;
- promuovere lo sviluppo della **cittadinanza digitale** e dell'**alfabetizzazione in materia di IA** (art. 4 AI Act).
- prevenire rischi quali plagio, disinformazione, manipolazione, dipendenza tecnologica, bias algoritmici, stress lavoro-correlato e utilizzi impropri.

Art. 2 - Definizioni e ambito di applicazione

1. *Intelligenza Artificiale (IA)*: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia (es. machine learning, modelli linguistici di grandi dimensioni – LLM¹ –, sistemi generativi di testi, immagini o suoni).

2. *Strumenti di IA*: software, piattaforme e applicazioni che utilizzano modelli di IA, inclusi chatbot, assistenti virtuali, generatori di testi o immagini e strumenti di analisi automatizzata.

3. *Rischio*: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso.

4. *Fornitore*: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito.

5. *Deployer*: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizzi strumenti di IA nell'ambito scolastico.

6. *Operatore*: un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore.

¹ **Large Language Model** (modello linguistico di grandi dimensioni), un tipo di intelligenza artificiale addestrata su enormi quantità di dati testuali per comprendere e generare linguaggio umano.

7. *Uso improprio ragionevolmente prevedibile*: l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile.

8. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche, educative e amministrative.

9. *alfabetizzazione in materia di IA*: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare.

10. *Deep fake*: un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona;

11. *Modello di IA per finalità generali*: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato

Art. 3 - Principi generali

L'uso dell'IA deve rispettare i principi di trasparenza, sicurezza, equità, inclusione e tutela dei diritti fondamentali. L'IA non può sostituire il ruolo educativo, valutativo e relazionale del docente. L'adozione di strumenti deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità. Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 - Uso da parte dei docenti

L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto della didattica per personalizzare l'insegnamento o elaborare materiali didattici, senza mai sostituire la propria valutazione critica. È vietato l'uso dell'IA per correzioni automatizzate senza supervisione. La scelta degli strumenti deve essere coerente con il PTOF e non deve generare costi aggiuntivi per studenti e famiglie, salvo approvazione collegiale. L'utilizzo di agenti (AI agent, cioè di strumenti autonomi controllati dall'IA in grado di interagire con il mondo fisico e il mondo digitale) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

Art. 5 - Uso amministrativo e istituzionale

Gli strumenti di IA possono supportare attività gestionali e organizzative, purché rispettino le norme in materia di privacy e sicurezza dei dati (GDPR). È vietato l'uso per decisioni automatizzate con conseguenze dirette su studenti o personale senza

supervisione umana. La responsabilità legale e contenutistica dei documenti prodotti resta in capo alla persona fisica che li redige. Il dirigente scolastico garantisce che ogni strumento di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica. Occorre attivarsi nella segnalazione dei rischi derivanti dai pregiudizi (bias), connessi alla privacy, all'antropomorfizzazione, alle basi didattiche sottostanti agli strumenti di IA, al lock-in del fornitore, a contenuti non adatti all'età degli alunni.

Art. 6 - Formazione del personale

La scuola promuove percorsi di formazione per docenti, personale ATA e studenti sull'uso sicuro e responsabile degli strumenti di IA, sull'etica e sulla prevenzione di plagio e abusi. È auspicabile la collaborazione con università ed esperti esterni per un aggiornamento continuo.

Il piano di **formazione del personale** dovrebbe comprendere i seguenti aspetti:

- la formazione di base, destinata a tutto il personale, nell'utilizzo sicuro dell'IA anche all'esterno dell'attività professionale (art. 4 [Regolamento UE 2024/1689](#))
- la formazione dei docenti per l'utilizzo sicuro dell'IA a supporto dell'attività didattica e valutativa
- la formazione dei docenti per l'utilizzo sicuro dell'IA in attività didattiche con gli studenti
- la formazione dei docenti affinché gli stessi siano in grado di formare gli studenti e le famiglie a rapportarsi con l'IA
- *la conoscenza per tutto il personale degli utilizzi ad alto rischio e le limitazioni poste dal Regolamento UE 2024/1689*
- *la conoscenza per tutto il personale dei rischi e delle potenzialità degli agenti autonomi (AI agent)*
- *gli aspetti legati alla tutela dei dati personali.*

Educazione civica

- Nella programmazione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica dovrebbe essere previsto, nell'ambito della cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della Legge n. 92/2019, lo sviluppo di abilità e conoscenze che consentano di evitare i rischi collegati all'uso di strumenti dell'IA.

Art. 7 - Responsabilità e limiti

L'uso improprio o non autorizzato dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari. È vietato utilizzare l'IA per sorvegliare studenti, raccogliere dati biometrici o sensibili o creare profilazioni non autorizzate, sono altresì vietati sistemi di valutazione automatizzata, sistemi di ammissione scolastica basati su IA e sistemi di proctoring automatico durante verifiche ed esami.

.

Titolo III - Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi e **da quanto riportato nel DPIA (SEZ. 9 Valutazione del rischio)**
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
4. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola. A tal proposito è utile aggiornare il **Patto educativo di corresponsabilità** in considerazione della partecipazione delle famiglie nell'utilizzo a casa di strumenti di IA e dell'età degli alunni.

Titolo IV - Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 12 - Protezione dei dati personali

L'uso dell'IA deve rispettare pienamente il Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR e il Codice Privacy. È vietato utilizzare strumenti che trattino dati biometrici, sensibili o che profilino studenti e docenti. Ogni nuovo strumento di IA deve essere valutato dal DPO prima dell'utilizzo.

Art. 13 - Documento DPIA Data Processing Agreement (Contratto di Nomina a Responsabile del Trattamento) per la privacy. **La DPIA valuta i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dall'utilizzo, da parte del personale docente e amministrativo, di servizi di Intelligenza Artificiale (IA) generici - ossia strumenti IA non riconducibili alle piattaforme istituzionali Google Workspace for Education - preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico su parere del DPO e inseriti nell'Elenco degli Strumenti IA Autorizzati dell'Istituto.**

Le valutazioni d'impatto dell'IA (DPIA) saranno fatte periodicamente con il DPO.

Art. 14 - Monitoraggio e revisione

Il regolamento è soggetto a revisione annuale per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica. Il Dirigente Scolastico, con Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto e DPO, valuta l'efficacia delle misure e propone eventuali aggiornamenti.

Art. 15 - Misure di sicurezza per verificare i sistemi IA utilizzati a scuola

In conformità con l'AI Act, l'istituto adotta le seguenti misure di sicurezza per verificare i sistemi IA utilizzati:

- a. Ogni sistema IA viene sottoposto a una valutazione per identificare e mitigare i rischi legati alla protezione dei dati.
- b. I fornitori delle piattaforme IA devono garantire la trasparenza sul funzionamento degli algoritmi, inclusa la spiegabilità delle decisioni prese dal sistema.
- c. Implementazione di meccanismi di autenticazione avanzata, come Multi-Factor Authentication (MFA), per prevenire accessi non autorizzati.

- d. Utilizzo di controlli basati sui ruoli (Role-Based Access Control - RBAC) per limitare l'accesso ai dati solo al personale autorizzato.
- e. Applicazione di politiche di rate limiting sulle API per prevenire sovraccarichi intenzionali del sistema.
- f. Monitoraggio continuo delle attività del sistema IA per rilevare anomalie o tentativi di intrusione.
- g. I sistemi IA utilizzati sono conformi alle normative europee (GDPR e AI Act), garantendo che i dati personali non vengano utilizzati per addestrare modelli IA senza consenso esplicito.

Art. 16 - Misure Disciplinari e Sanzioni per l'uso improprio dell'IA

1. Violazioni e Uso Improprio L'uso dell'Intelligenza Artificiale è considerato improprio e, pertanto, soggetto a sanzioni disciplinari, nei seguenti casi (l'elenco non è esaustivo):

- a. Plagio e Frode accademica: utilizzo di strumenti di IA per la riproduzione totale o parziale di compiti, elaborati, relazioni o verifiche, senza la preventiva autorizzazione o l'esplicita dichiarazione del loro impiego, configurando in tal modo atti di plagio o frode (ai sensi dell'Art. Y, comma Z del presente Regolamento).
- b. Violazione della Privacy: utilizzo di sistemi di IA per elaborare, divulgare o accedere a dati personali (propri o di terzi, inclusi compagni, docenti e personale scolastico) in violazione delle normative vigenti (es. GDPR) e delle indicazioni fornite dalla scuola.
- c. Creazione di contenuti inappropriati: Generazione e diffusione tramite IA di contenuti offensivi, discriminatori, violenti, diffamatori o che ledano l'immagine, la dignità o la reputazione dell'Istituto e della comunità scolastica.
- d. Danneggiamento di Sistemi: Utilizzo di strumenti di IA per tentare di bypassare le misure di sicurezza, accedere a sistemi non autorizzati o arrecare danni alle infrastrutture informatiche dell'Istituto.
- e. Utilizzo di strumenti non autorizzati durante verifiche, la presentazione di lavori generati automaticamente come propri, l'inserimento di dati personali o l'aggiornamento consapevole delle regole.

2. Procedura e applicazione delle sanzioni (Studenti)

- a. Gli atti di cui al comma 1, se commessi dagli studenti, costituiscono una grave violazione dei doveri previsti dal Regolamento d'Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
- b. La scuola valuterà la gravità e la recidività della condotta.
- c. In base alla gravità, si applicheranno le seguenti sanzioni disciplinari graduate: ammonizione scritta in caso di plagio, l'elaborato o la prova valutata come frutto di uso fraudolento dell'IA sarà ritenuta nulla, con conseguente attribuzione della votazione non sufficiente; in caso di recidiva, avvio del procedimento disciplinare con sanzione della sospensione dalle attività didattiche da 2 a 15 giorni, da parte degli organi collegiali competenti, in base alla gravità dell'episodio da sanzionare.

3. Personale Scolastico e altri utenti

a. Qualsiasi violazione del presente Regolamento commessa dal personale scolastico sarà valutata dal Dirigente Scolastico e, ove necessario, deferita alle autorità competenti per i provvedimenti di responsabilità disciplinare, civile e penale previsti dalla normativa vigente.

b. Gli utenti esterni che accedono ai sistemi o ai servizi dell'Istituto e che violino le disposizioni del presente Regolamento saranno immediatamente esclusi dall'utilizzo dei sistemi e perseguiti nelle sedi competenti.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Online dell'Istituto.
2. Il presente Regolamento viene modificato e fa fede al DgComp 3.0 (la quinta edizione del Quadro europeo delle competenze Digitali) con cui sarà aggiornato il Curriculum Digitale d'Istituto entro la data del 2 agosto c.a.